

Comune di VALBRENDA

Provincia di Vicenza

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021 - 2023

1. PREMESSA

1.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

La legge 6 novembre 2012, n. 190 con cui sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede, fra l'altro, la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) nonché, a cura delle singole amministrazioni, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Il decreto legislativo n. 97/2016, nel modificare il d.lgs. n.33/2013, ha previsto l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione; pertanto il PTPC assorbe ora anche il programma della trasparenza, diventando così un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il Piano Nazionale ha la funzione di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e di fornire altresì specifiche indicazioni vincolanti per l'elaborazione del PTPC, che è approvato dall'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione. La pianificazione sui due livelli - Piano Nazionale e Piano della singola amministrazione - risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni.

Il primo PNA è stato approvato dalla CIVIT, ora ANAC- Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n. 72/2013. Con determinazione n. 12/2015 l'Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA fornendo indicazioni integrative e chiarimenti. Con successive deliberazioni n. 831/2016, 1208/2017 e 1074/2018 e 1064/2019 ANAC ha approvato il PNA 2016 e gli aggiornamenti 2017, 2018 e 2019 allo stesso. Nell'anno 2020 ANAC non ha dato corso a nuovi aggiornamenti del PNA. Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza viene redatto in osservanza ai succitati PNA e relativi aggiornamenti.

1.2 Normativa di riferimento

- a) Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- b) Legge regionale del Veneto 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile"
- c) D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
- d) D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012"
- e) D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
- f) D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
- g) D.L. 24.6.2014, n. 90 convertito in legge 11.8.2014, n. 114 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"
- h) D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- i) Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

- j) Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”

1.3 Definizioni

a) **Corruzione**: non comprende solo il reato di corruzione ma deve intendersi come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (maladministration)

b) **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**: programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi nonché delle misure atte a garantire l’accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dal Comune

c) **Rischio**: effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi qui intesi:

- sia come condotte penalmente rilevanti ovvero
- comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati ovvero
- inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno

d) **Evento**: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente

e) **Gestione del rischio**: strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi

f) **Processo**: sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente)¹

1.4. La predisposizione del Piano

Il PTPCT, pur avendo durata triennale, è adottato annualmente dalla Giunta comunale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in virtù di quanto previsto dall’art. 1 comma 8, della L. 190/2012

Con deliberazione n. 93 del 30 settembre 2019, la Giunta comunale di Valbrenta ha recepito il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 dall’Unione Montana Valbrenta e con successiva deliberazione n. 11 del 31.03.2020 ha approvato il relativo aggiornamento per il triennio successivo

Con questo strumento viene pianificato un programma di attività coerente con i risultati di una fase preliminare di analisi dell’organizzazione comunale, sia sul piano formale che rispetto ai comportamenti concreti, in buona sostanza al funzionamento della struttura in termini di “possibile esposizione” a fenomeni di corruzione. L’obiettivo ultimo è che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi

Il PTPCT è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell’ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione, in un’ottica di miglioramento continuo e graduale. In tal modo è possibile perfezionare strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati

¹ Vedi PNA 2019 Allegato 1 pag. 14

e incisivi sul fenomeno. Per l'anno 2021, in considerazione delle problematiche legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, ANAC con comunicato del 7 dicembre 2020 ha differito il termine per l'adempimento al 31 marzo 2021

Il processo di aggiornamento e revisione del PTPCT, con riferimento al triennio 2021-2023, ha coinvolto innanzitutto il Consiglio comunale che, in sede di aggiornamento e approvazione del DUP 2021-2023, ha individuato quali obiettivi strategici:

“In materia di prevenzione della corruzione, si ritiene che il DUP costituisca lo strumento idoneo per dare alla Giunta Comunale gli indirizzi in sede di approvazione del Piano al fine di incentivare la cultura della legalità nell'ente. Pertanto, si dovrà provvedere:

- all'approvazione del codice di comportamento dei dipendenti, considerate le Linee guida approvate da ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 e a seguito di un serio coinvolgimento della struttura organizzativa ed un confronto con le organizzazioni Sindacali, con l'obiettivo di rendere più forte la connessione tra i due strumenti
- alla formazione di tutto il personale, prevedendo consone misure che tengano conto delle limitazioni legate al periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, quale primaria misura di prevenzione della corruzione
- alla mappatura dei processi alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2019, con particolare riguardo ai processi con più alto rischio corruttivo
- all'avvio dell'attività di controllo con la previsione di un controllo semestrale a campione, a titolo di monitoraggio sulla corretta attuazione del Piano Triennale della Trasparenza da allegare al PTPCT, sulla pubblicazione dei dati nelle varie sottosezioni della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
- alla previsione della puntuale attività di monitoraggio, con le relative tempistiche, da parte dei competenti responsabili degli obiettivi stabiliti dal Piano di rispettiva competenza e della successiva relazione in merito al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.”

Gli obiettivi di cui sopra, devono essere ripresi e dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e della Performance, definendo le fasi e i tempi di realizzazione nonché gli indicatori di misurazione dei risultati.

Nel citato processo di aggiornamento del Piano, il **Responsabile Anticorruzione** ha svolto un ruolo propositivo e di coordinamento e i **Responsabili dei Servizi** hanno partecipato per le attività dei settori di rispettiva competenza. Agli stessi è stato chiesto, in apposita Conferenza dei Responsabili, di prestare la massima collaborazione nella predisposizione e attuazione del presente piano, ricordando loro quanto previsto dall'art. 7 del vigente codice di comportamento relativamente allo specifico dovere di tutti i dipendenti di collaborare attivamente con il RPC, dovere la cui violazione determina un profilo di responsabilità disciplinare.

2. ANALISI DEL CONTESTO

2.1. Analisi del contesto esterno²

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale il Comune opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

L'acquisizione è avvenuta consultando le seguenti **fonti esterne**:

- 1) *Relazione sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, di cui all'Articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121*
- 2) *Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) di cui all'Articolo 109, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*

² PNA 2019 Allegato 1 pagg. 10 e seguenti

- 3) *Relazione ANAC del 17.10.2019 "La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare"*
- 4) *Report analisi dell'ISTAT in materia di corruzione consultabile al link: <http://www.istat.it/it/files/2017/10/La-corruzione-in-Italia.pdf?title=La+corruzione+in+Italia+-+12%2Fott%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf>*

Si riporta di seguito l'ultima Relazione disponibile del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia Primo semestre 2020 - Proiezioni mafiose regionali - Specificità provinciali

VENETO

Provincia di Venezia

Il florido tessuto produttivo della città di Venezia costituisce un'endemica attrattiva per le organizzazioni criminali interessate, a fini di riciclaggio e di reinvestimento dei capitali illecitamente acquisiti. La provincia costituisce un potenziale *hub* strategico per i traffici illeciti nazionali ed internazionali, che interessano merci varie, dagli stupefacenti al contrabbando degli oli minerali. Nel veneziano insistono fondamentali direttrici di traffico veicolare proveniente dall'est Europa e infrastrutture portuali e aeroportuali che agevolano gli spostamenti di persone e di merci in Europa e nel mondo.

Le attività giudiziarie e prefettizie succedutesi negli anni hanno dato contezza di una presenza, ormai stabile, di proiezioni di organizzazioni mafiose nella provincia. In merito, va tra l'altro rammentato che il territorio è stato utilizzato, tra gli anni '70 e '90, per il collocamento di soggetti ritenuti mafiosi, destinatari di provvedimenti di divieto di dimora nelle aree di provenienza, che hanno, in alcuni casi, lì trasferito i propri interessi criminali. Le investigazioni più risalenti nel tempo hanno dimostrato l'interesse di elementi riconducibili a sodalizi mafiosi siciliani, per il riciclaggio di capitali nel settore immobiliare.

La presenza di sodali delle *'ndrine* calabresi è invece ripetutamente emersa, anche di recente, non solo in relazione al traffico di stupefacenti ed al riciclaggio, ma anche in ordine all'infiltrazione nel tessuto economico, attraverso le estorsioni. Nel senso, si ricordano le operazioni del 2019 "*Camaleonte*" e "*Avvoltoio*" ed ancora un'indagine del novembre dello stesso anno nei cui ambiti sono stati disarticolati gruppi di matrice calabrese operanti in Veneto, principalmente nella provincia di Venezia, interessati all'acquisizione di aziende in difficoltà - ai cui titolari erano stati concessi prestiti, talvolta avvalendosi del metodo mafioso per l'assoggettamento delle vittime. Per quanto attiene alla criminalità campana, l'operatività dei CASALESI nella regione, in particolare nella provincia di Venezia, iniziata a partire già dagli anni '90, trova conferma in un'attività investigativa della Guardia di finanza, denominata "*At last*", conclusa nel febbraio 2019, che ha colpito n. 82 soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo di usura, estorsione, riciclaggio ed altro, con contestuale provvedimento di sequestro di beni, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. L'operazione, di particolare rilievo, ha evidenziato come anche in Veneto fosse stata esportata la modalità dell'agire mafioso, tipica della regione d'origine, per la consumazione di reati fine dell'associazione, quali l'usura, le estorsioni, le rapine, la ricettazione, il traffico di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, nonché il riciclaggio anche attraverso società e conti aperti all'estero. Il sodalizio, facendo leva sull'appartenenza al *clan*, riusciva ad ottenere da importanti società edili lavori in subappalto apparentemente legali. Funzionali all'infiltrazione della compagine nel tessuto economico sociale sono state le relazioni intessute con politici locali e appartenenti ad altre Istituzioni.

Con riferimento al semestre, nel mese di **giugno 2020**, i Carabinieri hanno proceduto all'arresto dell'esercente di un'attività commerciale, ubicata in provincia di Venezia, che aveva concesso riparo nella propria abitazione e finanziato economicamente un noto esponente del *clan* camorristico dei PUCA di Sant'Antimo (NA), ricercato per l'esecuzione di un provvedimento restrittivo.

I sodalizi criminali di origine straniera sono attivi principalmente nell'ambito del traffico e spaccio di stupefacenti, talvolta, anche in accordo con italiani. Tale assunto trova conferma nell'operazione "*Tsunami*" conclusa dalla Guardia di finanza e dai Carabinieri, nel **febbraio 2020**, con l'esecuzione, a Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Treviso e Torino, di un'ordinanza di custodia cautelare, a carico

di n. 24 soggetti di nazionalità italiana, ucraina, marocchina e slovena, ritenuti responsabili di spaccio di *cocaina* e *marijuana*, nella provincia di Venezia.

Nel corso della medesima operazione, è stato eseguito un sequestro di beni per un valore di 7 milioni di euro quale provento del traffico illecito.

Nel contesto va rammentato, pur in assenza di evidenze nel semestre, che esiste anche un mercato nel quale alcuni particolari stupefacenti - vari tipi di *metanfetamine* - vengono utilizzati da elementi, in genere stranieri, sottoposti a situazioni di sfruttamento lavorativo.

Restante territorio regionale

Nella provincia di **Belluno** non sono state rilevate penetrazioni del tessuto economico imprenditoriale né eventi significativi connessi con il traffico e lo spaccio di stupefacenti.

La ridotta mobilità conseguente al *lockdown* ha temporaneamente rallentato anche le attività criminali con conseguente contrazione di quelle repressive.

La città di **Padova** è dotata di un interporto munito di un'importante area idonea allo stoccaggio ed alla movimentazione di container che costituisce uno snodo di movimentazione delle merci di primaria importanza. Si tratta di un'infrastruttura di rilevanza strategica che permette il trasferimento di ingenti quantitativi di beni da e verso il Nord Europa. Il conseguente indotto generato rende l'area economicamente florida e conseguentemente appetibile per gli investimenti delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

A conferma degli interessi criminali nel territorio, si rammentano le indagini "*Fiore reciso*" "*Camaleonte*", "*Malapianta*" e "*Hope*", rispettivamente concluse nel gennaio 2018, marzo, maggio e novembre 2019, che hanno evidenziato i tentativi di infiltrazione, delle *famiglie calabresi* GIGLIO e GIARDINO, nonché MANNOLO e TRAPASSO (tutte originarie del crotonese e collegate a GRANDE ARACRI) e dei BELLOCCO di Rosarno (RC), nel tessuto economico imprenditoriale ai fini di riciclaggio, per il traffico di stupefacenti, per la gestione di estorsioni ed usura, anche con l'aggravante del metodo mafioso.

Per quanto attiene al semestre in esame si è registrata, a causa della pandemia da COVID-19 e delle conseguenti restrizioni imposte, una forte contrazione dell'operatività delle organizzazioni criminali nei "reati da strada". La provincia di Padova è tuttavia stata interessata dalla sopra richiamata operazione "*Pupari 2.0*" del **12 giugno 2020**, conclusa dalla Guardia di finanza con l'esecuzione in Veneto, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia, di una misura restrittiva nei confronti di n. 7 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all'interposizione fittizia di persona e di diversi reati finanziari, tra i quali la falsa fatturazione per operazioni inesistenti. Nel medesimo contesto, sono state eseguite perquisizioni domiciliari a carico di ulteriori n. 14 indagati, per gli stessi titoli di reato, nonché presso n. 12 società "cartiere", tutte riconducibili ad un pluripregiudicato palermitano 219 dimorante in provincia di Padova (ritenuto a capo dell'organizzazione assieme alla figlia), deputate "*...a creare diaframmi contabili rispetto alle merci oggetto del loro commercio (pellet), acquistate da aziende comunitarie in esenzione Iva [...] e rivendute sottocosto alle aziende nazionali (dette "broker") al fine di evaderne l'imposta con il vantaggio per queste ultime di trasformare in un credito Iva verso l'Erario una parte significativa del costo di acquisto*".

Da segnalare che alcune imprese, con sede a Padova, sono state utilizzate per il riciclaggio di denaro proveniente da reati commessi nella Capitale come già evidenziato dalla succitata operazione "*Jackpot*".

L'economia della **provincia di Rovigo** è essenzialmente basata su attività agricole ed appare, quindi, meno attrattiva per le mire della criminalità organizzata. Nella provincia non si registrano, infatti, presenze mafiose. I fenomeni criminali maggiormente diffusi riguardano lo spaccio di sostanze stupefacenti, ad opera sia di italiani che di stranieri. In proposito, si richiama l'operazione dei Carabinieri del mese di **giugno 2020**, conclusa con l'arresto in flagranza di reato, nelle province di Rovigo e Venezia, di n. 4 soggetti (n. 2 italiani, un albanese e una donna lituana) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La citata vocazione agricola del territorio agevola, infine, anche casi di "caporalato".

La **provincia di Treviso** non è caratterizzata da una presenza stabile ed organizzata di sodalizi di tipo mafioso. Tuttavia, come accennato in premessa, anche questo territorio è stato interessato da due indagini che hanno colpito criminali calabresi indagati, tra l'altro, per associazione mafiosa.

Il trevigiano evidenzia, inoltre, una certa dinamicità nel panorama del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di stranieri e di italiani, talvolta, in accordo tra loro. Ne è conferma l'operazione "*Maschere*" del **giugno 2020** in cui la Polizia di Stato ed i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un sodalizio italo-albanese composto da n. 6 soggetti ritenuti responsabili di traffico di sostanze stupefacenti del tipo *cocaina* e *marijuana*, tra le città di Treviso e Como, la Calabria e l'estero (Albania, Romania, Inghilterra e Germania). Tra gli arrestati, figurava anche un pregiudicato di origine albanese, ritenuto organico alla "*locale*" di '*ndrangheta*' di Erba (CO) – *famiglia* VARCACRIVARO. Nel contesto investigativo, sono stati sequestrati circa 350 chili di *marijuana* e 270 grammi di *cocaina*, nonché sostanze dopanti e anfetamine.

In ordine alla **provincia di Verona**, particolare importanza riveste l'interporto "Quadrante Europa", posto all'incrocio delle autostrade del Brennero (direttrice nord-sud) e Serenissima (direttrice ovest-est), nonché all'intersezione delle corrispondenti linee ferroviarie, che rappresenta un nodo di scambio di rilievo strategico, per il trasporto merci stradale, ferroviario ed aereo (nazionale ed internazionale).

Essendo il capoluogo un centro d'interessi nevralgico per molteplici settori produttivi, nell'ambito dello stesso si registra l'infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale della '*ndrangheta*'. Al riguardo, gli esiti dell'operazione "*Terry*" hanno evidenziato, nel febbraio 2019, l'operatività nel territorio veronese di sodalizi '*ndranghetisti*', legati alla *cosca* GRANDE ARACRI, che si erano resi protagonisti di estorsioni aggravate dal metodo mafioso, ai danni di imprenditori veneti. Ulteriore conferma, è data dalla confisca eseguita, nel dicembre 2019, dalla DIA di Padova nelle province di Verona e Vicenza. Il provvedimento è stato emesso a carico di un imprenditore calabrese pregiudicato, titolare di una ditta operante nel settore dell'edilizia ed affiliato al sodalizio di '*ndrangheta*' emiliano, storicamente legato alla *cosca* GRANDE ARACRI di Cutro (KR).

Nel semestre tale infiltrazione ha trovato ulteriore conferma nelle operazioni "*Isola Scaligera*" e "*Taurus*". In particolare, la prima è stata conclusa il **5 giugno 2020** con l'esecuzione, da parte della Polizia di Stato di Verona, Venezia e Roma, di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di n. 26 indagati (n. 17 in carcere, n. 6 ai domiciliari e n. 3 obblighi di presentazione alla p.g.) per associazione di tipo mafioso, riciclaggio, traffico di stupefacenti, corruzione, turbata libertà incanti, truffa, estorsioni e trasferimento fraudolento di beni. Gli stessi sono risultati appartenenti ad un "*locale di 'ndrangheta*" facente capo alla *cosca* isolitana ARENA-NICOSCIA, radicatasi nella provincia di Verona e rappresentata della famiglia GIARDINO.

In tale contesto, è stato eseguito anche un decreto di sequestro preventivo (aziende, beni immobili, beni mobili registrati e rapporti di credito) per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro.

Molto significative, in proposito, le considerazioni del GIP veneziano: "*...La consorteria veronese appare infatti caratterizzata da strutture organizzate in modo gerarchico, secondo regole interne che ricalcano sostanzialmente quelle delle altre locali della complessa organizzazione...*", mentre colui "*... che può definirsi a buon diritto il capo*", *detiene il potere di impartire direttive agli altri appartenenti alla stessa locale, irrogare loro sanzioni o muovere comunque rimproveri energici, dirimere conflitti, curare i rapporti esterni con le altre articolazioni dell'organizzazione e gli esponenti di vertice della 'Provincia'*.

Infatti, sono state rilevate "*...ampie relazioni della compagine scaligera con la 'casa madre', attraverso collegamenti idonei a farla ritenere, a tutti gli effetti, una affiliata alla ndrangheta. Detta organizzazione ha, infatti, dimostrato di essere in grado di espandersi su tutto il territorio nazionale con un proprio modulo organizzativo, definito... 'locale' che altro non è che una gemmazione della 'casa madre'...*".

Con l'inchiesta "*Taurus*" del **15 luglio 2020**, i Carabinieri di Padova hanno dato esecuzione, in provincia di Verona e nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Calabria, ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di n. 33 indagati per associazione di tipo mafioso oltre al traffico di stupefacenti, alle estorsioni, al riciclaggio, alle rapine, alla violazione legge armi ed altri reati, riconducibili alle famiglie di '*ndrangheta*' GERACE-ALBANESE-NAPOLI-VERSACE, originarie della piana di Gioia Tauro (RC) e con ramificazioni in diversi comuni del veronese.

Le indagini hanno evidenziato la forte capacità di intimidazione ed assoggettamento che il sodalizio era in grado di esercitare sulle vittime, in particolare, nella commissione di estorsioni e l'usura. Nel corso delle indagini sono stati disvelati anche due canali di approvvigionamento di *cocaina* e

marijuana, destinate a Verona, uno stanziato in Calabria e l'altro riferibile a gruppi criminali albanesi e sloveni.

Da rilevare inoltre che il **25 gennaio 2020** è intervenuta una sentenza del Tribunale di Venezia, a carico di n. 5 soggetti, appartenenti ad una medesima *famiglia* affiliata alla *cosca* di *'ndrangheta* DRAGONE. Gli imputati sono stati condannati a pene detentive, per associazione di tipo mafioso, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta della prima sentenza che sancisce le attività di tipo mafioso *'ndranghetista*, nelle province di Verona e Vicenza.

In relazione alla gestione delle attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, occorre rilevare l'operatività di una significativa componente criminale costituita da stranieri, soprattutto di origine nigeriana. Quest'ultima criminalità ha manifestato, nel semestre, il suo interesse anche per la tratta di esseri umani. Emblematica, nel senso, è l'operazione "*Promise land*", del **giugno 2020**, con la quale la Polizia di Stato ha dato esecuzione a Verona, Catania, Messina, Caltanissetta e Novara ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania, nei confronti di n. 10 nigeriani (n. 6 donne e n. 4 uomini), ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso con altri soggetti stanziati in Nigeria e in Libia di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e dello sfruttamento della prostituzione. Le vittime, che erano sottoposte alla procedura del giuramento attraverso complessi e spesso cruenti rituali, si impegnavano solennemente a non denunciare, a non fuggire ed a pagare il debito d'ingaggio e le spese del trasferimento dalla Libia all'Italia.

Con riguardo a fenomeni criminali organizzati, anche se non di matrice mafiosa, connessi con l'evasione fiscale, mediante l'emissione di fatture false, si cita l'operazione "*Evasione continua*" del **febbraio 2020** che ha consentito di indagare n. 85 soggetti domiciliati in varie province italiane, tra le quali Verona e Vicenza. Le condotte illecite contestate, che vanno dall'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e alla frode fiscale, hanno anche evidenziato come presso lo studio di un commercialista bresciano, coadiuvato da altri professionisti, venivano creati "pacchetti evasivi" *ad hoc*, attraverso la costituzione di molteplici società "di comodo" (sia nazionali, che estere), rappresentate per lo più da prestanome. Lo scopo della frode era quello di produrre crediti fittizi, utilizzati per abbattere le imposte, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nel corso delle indagini sono state accertate false fatturazioni per circa 500 milioni di euro con un guadagno di 80 milioni di euro.

Anche la **provincia di Vicenza** è stata interessata, sia pur marginalmente, dalle operazioni "*Camaleonte*" e "*Terry*" che hanno evidenziato, nel 2019, l'operatività in Veneto, con basi operative a Padova e Verona, di sodalizi di *'ndrangheta* legati alla *cosca* GRANDE ARACRI.

Nell'ambito dell'operazione "*Default*", del maggio 2019, è stato eseguito un sequestro di beni dal quale era emerso il riciclaggio delle *cosche* calabresi del versante tirrenico.

Infine, nel semestre in esame, la provincia vicentina è stata interessata da eventi criminosi collegati alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, ad opera soprattutto di stranieri.

Si rinvia inoltre alla consultazione dei contenuti di cui: alla *Relazione ANAC del 17.10.2019 "La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare"* reperibile al link <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/RELAZIONE%20+%20TABELLE.pdf>

e all'analisi realizzata dall'Istat, report datato 12 ottobre 2017, consultabile al link: <http://www.istat.it/it/files/2017/10/La-corruzione-in-Italia.pdf?title=La+corruzione+in+Italia+-+12%2Fott%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf>

L'acquisizione è avvenuta consultando inoltre le seguenti **fonti interne**:

1. PTPCT 2020– 2022
2. Documento Unico di programmazione 2021-2023 contenente gli indirizzi per la predisposizione del P.T.P.C.T. 2021/2023
3. confronti con le P.O. dell'Ente
4. segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing
5. avvio procedimenti disciplinari su comportamenti DPR 62/13

Si riferisce altresì come non siano pervenute nel periodo intercorrente tra la approvazione del PTPCT 2020-2022 e la redazione del presente documento segnalazioni di eventi corruttivi

Per quanto riguarda invece l'attivazione di procedimenti disciplinari, si segnala che nel corso dell'anno 2020 non ne sono stati avviati.

Anche la presenza di portatori di interessi esterni (cd. stakeholder) può influire sull'attività dell'amministrazione e pertanto al fine di favorire il coinvolgimento degli stessi è stato pubblicato apposito avviso in data 18.12.2020 sul sito web istituzionale del Comune di Valbrenta e tuttora disponibile nella sottosezione "Altri Contenuti\Prevenzione della corruzione" della sezione di Amministrazione Trasparente intitolato " Procedura aperta per la partecipazione all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2021 – 2022– 2023".

Alla scadenza, fissata dall'avviso stesso all'18 gennaio 2021, non sono pervenute segnalazioni in merito

In relazione ai dati emersi dall'analisi del contesto esterno, si ritiene che la loro incidenza sul rischio di corruzione dell'amministrazione possa così riassumersi:

Fattore	Dato elaborato e incidenza nel PTPC
<i>Tasso di criminalità generale del territorio di riferimento</i>	<i>Medio/basso – con circoscritte conseguenze nel processo di analisi dei rischi svolto nell'ambito del presente piano</i>
<i>Tasso di presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso</i>	<i>medio – con specifiche e circoscritte conseguenze nell'ambito del processo di analisi dei rischi svolto nell'ambito del presente piano</i>
<i>Reati contro la Pubblica Amministrazione nella Regione</i>	<i>Medio – con specifiche e circoscritte conseguenze nell'ambito del processo di analisi dei rischi svolto nell'ambito del presente piano</i>
<i>Reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ente</i>	<i>Non ne risultano presenti i</i>
<i>Procedimenti disciplinari</i>	<i>Non ne risultano di rilevanti ai fini anticorrittivi</i>

2.2 Analisi del contesto interno³

2.2.1 I soggetti

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ente sono:

- a) **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, dott./dott.ssa Angioletta Caliulo, nominato con decreto del Sindaco n. 2 in data 28.01.2020: svolge i compiti attribuiti dalla legge, dal PNA e dal presente Piano, in particolare elabora la proposta di Piano triennale e i suoi aggiornamenti e ne verifica l'attuazione e l'idoneità in posizione di autonomia e indipendenza
- b) **Consiglio comunale**, organo generale di indirizzo politico-amministrativo traccia le linee generali, strategiche del PTPCT
- c) **Giunta Comunale**, organo esecutivo di indirizzo politico-amministrativo: adotta il PTPCT e i successivi aggiornamenti annuali a scorrimento

³ PNA 2019 Allegato 1 pagg. 12 e 13

- d) **Posizioni Organizzative, Alte professionalità:** partecipano al processo di gestione del rischio, in particolare per le attività indicate all'articolo 16 lett. I-bis,I-ter,I-quater del d. lgs. n. 165/2001
- e) **Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA):** deve provvedere all'aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identificativi del comune presso l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
- f) **Organismo di valutazione:** svolge i compiti propri connessi alla trasparenza amministrativa, esprime parere sul Codice di comportamento adottato dall'amministrazione e verifica che il piano anticorruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico/gestionale dell'ente e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, comma 8-bis della legge 190/2012 e art. 44 del decreto legislativo 33/2013). Offre inoltre un supporto metodologico al RPCT per la corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo e verifica i contenuti della relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta⁴
- g) **Ufficio Procedimenti Disciplinari:** provvede ai compiti di propria competenza nei procedimenti disciplinari (Convenzione con la Provincia di Vicenza per la gestione dell'ufficio procedimenti disciplinari approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 12.09.2019)
- h) **Dipendenti dell'ente:** partecipano ai processi di gestione dei rischi, osservano le misure contenute nel PTPCT, segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile
- i) **Collaboratori dell'ente:** osservano le misure contenute nel PTPCT e nel codice di comportamento dei dipendenti e segnalano le situazioni di illecito al Responsabile di riferimento
- l) **Struttura di controllo interno:** realizza le attività di monitoraggio del PTPCT e verifica sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio⁵
- m) **Ufficio segreteria:** referente per il PTPCT individuato nell'ambito dell'organizzazione interna ha il compito di fornire supporto al Responsabile PCT e di assicurare la continuità delle attività sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione e garantire attività informativa nei confronti dello stesso RPCT affinché disponga di elementi per la formazione e il monitoraggio del PTPCT e riscontri sull'attuazione delle misure

2.2.2 La struttura organizzativa del Comune

La struttura organizzativa del Comune è così articolata:

Id	Area organizzativa	Soggetto responsabile	Uffici/Servizi
1	1 "Amministrativa Demografica"	Dott.ssa Michela Costa	- Organi Istituzionali - Servizio Segreteria, Protocollo - Urp - Servizi Demografici - Servizio Informatico - Servizio notifiche
2	2 "Economico Finanziaria Personale"	Dott. Christian Moro	- Servizio Ragioneria - Servizio Provveditorato - Servizio Personale - Vice Segretario;
3	3 "Tributi Commercio Suap"	Rag. Maria Dolores Baron	- Servizio Tributi - Servizio Commercio - Servizio Suap

⁴ PNA 2019 pag. 33

⁵ PNA 2019 All. 1 pag. 9

4	4 “Servizio alla Persona”	Dott. Stefano Lazzarotto	<ul style="list-style-type: none"> - Servizio Sociale - Servizio Biblioteca e Musei - Politiche Giovanili - Rapporto con le Associazioni - Pubblica Istruzione - Comunicazione
5	5 “Lavori Pubblici”	Arch. Nivio Vanin	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori Pubblici
6	6 “Urbanistica Ambiente Patrimonio Montagna Erp”	Geom. Dionisio Bertoncello	<ul style="list-style-type: none"> - Urbanistica - Protezione Civile - Edilizia Privata - Erp - Ambiente e Rifiuti - Patrimonio
7	7 “Manutenzioni”	Geom. Giuseppe Gianesin	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzioni - Viabilità

Il Comune gestisce alcuni servizi in forma associata con altri Comuni/enti ed in particolare: con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Valbrenta n. 21 del 14 novembre 2018 ha aderito alla Stazione Unica Appaltante “Provincia di Vicenza “ con deliberazione consiliare n. 42 del 12 settembre 2019 ha approvato la convenzione con la provincia di Vicenza per la gestione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari con deliberazione consiliare n. 15 del 25 giugno 2020 ha approvato la convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Unico di avvocatura provinciale con la provincia di Vicenza con deliberazione consiliare n. 45 del 28 dicembre ha conferito all’Unione Montana del Brenta (ora del Bassanese) la gestione associata della funzione fondamentale di polizia locale e polizia amministrativa locale

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 32 del 18.04.2019 (cd “Sblocca cantieri”) convertito in legge con l. n. 55 del 14 giugno 2019, fino al 31.12.2021 (termine così prorogato dal DL n. 76/2020) non trova applicazione l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi della Stazione Unica Appaltante

In relazione ai predetti servizi viene assicurato il coordinamento delle attività legate alla gestione del rischio corruzione con gli Enti associati come previsto dal PNA 2016 al paragrafo 3.2.

Per quanto riguarda le politiche, gli obiettivi, le strategie nonché le risorse finanziarie a disposizione dell’ente, si fa rinvio al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di previsione 2021/2023 approvati con deliberazione consiliare n. 5 del 16.03.2021

2.2.3 Individuazione delle aree di rischio

L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare le

aree, e al loro interno i processi, che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi⁶

L'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:

a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 50/2016

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

d) autorizzazione o concessione

L'allegato 2 del PNA 2013 prevede peraltro l'articolazione delle citate aree in sotto aree, e più precisamente:

A) Area: acquisizione e gestione⁷ del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: contratti pubblici

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

⁶ PNA 2019 All. 1 pag.13

⁷ PNA 2019 All. 1 pag.22

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

L'aggiornamento del PNA 2013, di cui alla determina n. 12/2015 dell'ANAC, aggiunge le seguenti aree:

E) Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

6. Accertamenti
7. Riscossioni
8. Impegni di spesa
9. Liquidazioni
10. Pagamenti
11. Alienazioni
12. Concessioni e locazioni

F) Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. Controlli
2. Sanzioni

G) Area: Incarichi e nomine

1. Incarichi
2. Nomine

H) Area Affari legali e contenzioso

1. Risarcimenti
2. Transazioni

Gli aggiornamenti 2016 e 2018, hanno inoltre aggiunto rispettivamente le seguenti aree:

I) Area: Governo del Territorio

L) Area: Gestione Rifiuti

In relazione alla necessità di estendere la mappatura dei processi a tutta l'attività svolta dall'Ente appare doveroso aggiungere le seguenti ulteriori aree con le relative sub aree:

M) Area: Servizi demografici

1. Anagrafe
2. Stato civile
3. Servizio elettorale
4. Leva militare

N) Area: Affari istituzionali

1. Gestione protocollo
2. Funzionamento organi collegiali
3. Gestione atti deliberativi

Tutte queste aree sono utilizzate nel presente piano quali aggregati omogenei di processi, ad eccezione dell'area Gestione Rifiuti. Infatti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 Codice dell'Ambiente spettano alle Regioni le attività di gestione dei rifiuti

La Regione Veneto con D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità previsti dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 52/2012, ha individuato i Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra i quali il Bacino denominato "Brenta" al quale appartiene anche Valbrenta

In relazione a quanto sopra, nel Comune di Valbrenta non sono presenti processi relativi all'area Gestione

2.2.4 Mappatura dei processi

Individuate come sopra le aree e relative sub-aree, si tratta di individuare all'interno delle stesse i relativi processi.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)⁸

Sul piano del metodo si pone il problema del rapporto fra processo, come sopra definito, e i procedimenti amministrativi codificati dalla L. 241/1990. La differenza sostanziale sta nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati, mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui l'amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non, con i soggetti esterni all'amministrazione che nel processo intervengono

L'allegato 1 al PNA 2019 prevede che la mappatura dei processi si articola nelle seguenti fasi:

- A) **identificazione dei processi**, consistente nell'elencazione completa dei processi svolti dall'amministrazione
- B) **descrizione del processo**, consistente principalmente nella descrizione delle attività che scandiscono e compongono il processo, dei soggetti che svolgono le attività e nell'individuazione della responsabilità complessiva del processo⁹
- C) **rappresentazione**, consistente nella rappresentazione grafica o tabellare degli elementi descrittivi del processo illustrati nella fase precedente

Per addivenire all'**identificazione dei processi**, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha elencato i processi svolti all'interno dell'Ente ed elencarli nella Tavola allegato 1 "Catalogo dei processi" raggruppandoli in aree di rischio

Secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), seppure la mappatura di cui all'allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all'ente, si procederà a verifica per l'individuazione di tutti i processi dell'ente

Per quanto riguarda la **descrizione dettagliata dei processi**, trattandosi di un'attività molto complessa che richiede uno sforzo notevole in termini organizzativi e di risorse disponibili, è risultato indispensabile, provvedervi gradualmente, pertanto nel presente PTPCT è proseguita l'attività di descrizione analitica dei processi iniziata lo scorso anno, prendendo in considerazione i processi relativi alle intere aree di rischio **D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto, G) Incarichi e nomine, M) Servizi demografici ed N) Affari istituzionali**, nonché a gran parte dei processi compresi nell'area **E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

La descrizione è avvenuta mediante indicazione delle fasi e delle attività che scandiscono e compongono il processo, dei soggetti che svolgono le relative attività e della normale responsabilità complessiva del processo e risulta riportata nella Tavola allegato 2 "**Descrizione dettagliata dei processi**"

Nel corso dell'anno corrente si darà seguito all'attività di descrizione dettagliata¹⁰ dei processi relativi di altre aree, con l'obiettivo comunque di concludere detta descrizione entro il triennio di validità del presente Piano e quindi entro l'anno 2023¹¹

⁸ PNA 2019 All. 1 pag.14

⁹ PNA 2019 All. 1 pag.17

¹⁰ PNA 2019 All. 1 pag.17

¹¹ Ogni Comune deve individuare un programma di mappatura adeguato al proprio contesto interno.

L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la "rappresentazione"¹² tabellare degli elementi descrittivi del processo sopra illustrati. Nel presente Piano detta rappresentazione è stata svolta all'interno dell'allegato 1 Catalogo dei processi, dell'allegato 2 Descrizione dettagliata dei processi, limitatamente all'area A "Acquisizione e gestione del personale" e dell'allegato 5 Misure preventive

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

3.1 Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza di questo Comune, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo¹³

L'attività di identificazione è stata effettuata mediante l'analisi delle seguenti **fonti informative**:

- *contesto interno ed esterno dell'Ente*
- *casi giudiziari che hanno coinvolto in passato l'Amministrazione*
- *incontri con le P.O. in forza all'Ente oltre che tramite il coinvolgimento del personale che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità*
- *risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno*
- *analisi del registro dei rischi realizzato da altre Amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa, analizzati nel corso di momenti di confronto e collaborazione attivati dal Segretario Generale dell'Ente e dal RPC dell'Ente*
- *Indicazioni tratte dal PNA 2013, con particolare riferimento alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'Allegato 3 e del suo aggiornamento punto 6.4 Parte Generale – Determinazione ANAC n. 12/2015, nonché dal PNA 2016 con particolare riferimento alla Parte speciale – Approfondimenti – capitolo VI Governo del territorio*

L'identificazione degli eventi rischiosi è stata attuata partendo dalla mappatura dei processi e utilizzando come unità di riferimento il processo in considerazione della ridotta dimensione organizzativa di questo Comune, nonché della scarsità di risorse e competenze adeguate allo scopo

L'indagine si è conclusa con l'elaborazione della Tavola allegato 3 "**Registro degli eventi rischiosi**"

3.2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio è stata effettuata tramite due strumenti:

A) l'analisi dei fattori abilitanti, cioè l'analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione e

B) la stima del livello di esposizione al rischio, cioè la valutazione del rischio associato ad ogni processo o attività

3.2.1 Individuazione dei fattori abilitanti

Seguendo le indicazioni del PNA 2019¹⁴ sono stati individuati i seguenti **fattori abilitanti** e per ciascuno di essi è stato previsto un percorso guidato per determinarne la loro incidenza su ogni singolo processo

¹² PNA 2019 All. 1 pag.19

¹³ PNA 2019 All. 1 pag. 28

¹⁴ PNA 2019 All. 1 pag 31

FATTORE 1: PRESENZA DI MISURE DI CONTROLLO
Presso l'amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi?
Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti = 1
Sì, ma sono controlli non specifici o a campione, derivanti dal fatto che il processo è gestito anche da soggetti diversi dall'ufficio che lo ha istruito o ha adottato l'output = 2
No, non vi sono misure e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli = 3
FATTORE 2: TRASPARENZA
Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente l'iter e/o l'output, all'interno dell'ente, stakeholder, soggetti terzi?
Sì il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite Amministrazione trasparente: 1
Sì ma è reso pubblico solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter: 2
No il processo non ha procedure che lo rendono trasparente: 3
FATTORE 3: COMPLESSITA' DEL PROCESSO
Si tratta di un processo complesso?
No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari: 1
Sì, ma la complessità deriva dall'applicazione di norme di legge e regolamento note e generalmente conosciute: 2
Sì il processo richiede l'applicazione di norme di dettaglio complesse e/o poco chiare, note nello specifico ai soli uffici competenti = 3
FATTORE 4: RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE
Il processo è gestito sempre dai medesimi soggetti, da singoli o piccoli gruppi non sostituibili perché non è facilmente attuabile la rotazione del personale?
No il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, su cui avvengono forme di rotazione (es. presenze allo sportello) : 1
Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione = 2
Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione = 3
FATTORE 5: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità dello stesso?
Sì, gli uffici hanno strutturazione e competenza adeguata alla gestione del processo: 1
Non è un processo influenzabile dalla specifica competenza del personale: 2
No, il processo è gestito da soggetti che non sempre hanno competenze sullo specifico argomento: 3
FATTORE 6: FORMAZIONE, CONSAPEVOLEZZA COMPORTAMENTALE E DEONTOLOGICA
Il personale che gestisce il processo è stato oggetto specifica formazione, sia tecnica sia relativa a questioni comportamentali, etiche e deontologiche?
Sì, il personale coinvolto è stato oggetto di formazione generale in materia di anticorruzione, sia specifiche ad hoc per il tipo di processo: 1
Sì, il personale coinvolto è stato oggetto solo di formazione generale sulle tematiche delle responsabilità penali, comportamentali e deontologiche: 2
No, il personale coinvolto non è stato oggetto di formazione: 3

Il grado di incidenza di ciascun fattore abilitante è stato determinato mediante l'utilizzo di una scala di misurazione ordinale articolata in BASSO (in caso di risposta n. 1), MEDIO (in caso di risposta n. 2) e ALTO (in caso di risposta n. 3)

L'incidenza complessiva di tutti gli indicatori su ciascun processo è stata successivamente determinata utilizzando il concetto statistico della "moda", cioè attribuendo il valore che si è presentato con maggiore frequenza. Nel caso di più valori presenti con la stessa frequenza si è preferito scegliere quello più alto per evitare la sottostima del rischio

3.2.2 Individuazione degli indicatori, misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico

Il secondo strumento di analisi del rischio, comunque correlato al primo, è servito per definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi. Tale attività è stata importante per individuare i processi e le attività su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT

L'ente ha deciso di procedere, come suggerito dal PNA 2019, con un approccio **valutativo** correlato all'esito dell'indagine **sui fattori abilitanti. Attività che ha portato poi alla concreta misurazione del livello di esposizione al rischio e alla formulazione di un giudizio sintetico**

I criteri indicativi della stima del livello di rischio, tradotti operativamente in "**indicatori di rischio**" sono stati posti alla base del confronto tra i dirigenti e P.O. in forza all'Ente. Essi sono in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti, tuttavia in sede di prima applicazione della procedura del PNA 2019 di analisi del rischio "valutativa", la stima del livello di esposizione non viene effettuata tramite discussione, ma solo con indicatori sintetici)

Gli indicatori di rischio utilizzati sono i seguenti:

CRITERIO 1: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO
Esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo?
No, il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggi per terzi = 1
Sì, anche se i benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta: 2
Sì, il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi = 3
CRITERIO 2: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA
Il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo al personale istruttore o apicale?
No, il processo è totalmente disciplinato da norme di legge e regolamento, senza margini di discrezionalità = 1
Sì, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti: 2
Sì, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti: 3
CRITERIO 3: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA
In passato si sono manifestati, presso l'ente o presso enti analoghi della regione, eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili al processo?
No, dall'analisi dei fattori interni non risulta: 1
Sì, ma riferiti ad enti analoghi al nostro situati nel contesto territoriale provinciale: 2
Sì: 3
CRITERIO 4: IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE?
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ente e la sua immagine?

vi sarebbero conseguenze marginali e l'ufficio continuerebbe a funzionare: 1
vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro: 2
vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere gli uffici e in generale la governance: 3

Il grado di incidenza di ciascun indicatore di rischio, in analogia a quanto previsto per i fattori abilitanti, è stato determinato dal Gruppo di lavoro composto dai Responsabili dei servizi, mediante l'utilizzo di una scala di misurazione ordinale articolata in BASSO (in caso di risposta n. 1), MEDIO (in caso di risposta n. 2) e ALTO (in caso di risposta n. 3)

L'incidenza complessiva di tutti gli indicatori su ciascun processo è stata successivamente determinata utilizzando il concetto statistico della "moda", cioè attribuendo il valore che si è presentato con maggiore frequenza. Nel caso di più valori presenti con la stessa frequenza si è preferito scegliere quello più alto per evitare la sottostima del rischio

Per ogni processo si è proceduto alla misurazione, mediante autovalutazione, di ognuno dei criteri sopra evidenziati, pervenendo così alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio¹⁵

Formulazione di un giudizio sintetico

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili dei fattori abilitanti e degli indicatori di rischio e aver proceduto all'elaborazione del valore sintetico di ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto alla definizione del livello di rischio di ciascun processo attraverso la combinazione logica dei due fattori secondo i criteri indicati nella tabella seguente:

FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO
ALTO	ALTO	CRITICO
ALTO	MEDIO	ALTO
MEDIO	ALTO	
ALTO	BASSO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	
BASSO	ALTO	
MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	
BASSO	BASSO	MINIMO

L'allegato 4 "**Misurazione del livello di esposizione al rischio**" riporta la valutazione complessiva del livello di esposizione

L'allegato 4 "**Misurazione del livello di esposizione al rischio**" riporta la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio con la seguente formula matematica: $A \times B = \text{rischio sintetico}$. Media dei risultati sull'indagine sui fattori abilitanti (A) moltiplicato Media dei risultati dei criteri indicativi della stima del livello di rischio (B)

Il risultato ha comportato l'effettiva misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico basato sui seguenti parametri:

<i>Valore livello di rischio - intervalli</i>	<i>Classificazione del rischio</i>
Da 1 a 3,99	Basso

¹⁵ PNA 2019 All. 1 pag. 36

Da 4 a 7,99	Medio
Da 8 a 9	Alto

In occasione dell'elaborazione del Piano 2021-2023 si provvederà a completare l'adeguamento del sistema di valutazione del rischio alla nuova metodologia di misurazione di esposizione al rischio prevista dal PNA 2019, eliminando ogni riferimento quantitativo

3.2.3 Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e la priorità di trattamento dei rischi

In questa fase il RPCT con la consultazione del "Gruppo di lavoro" costituito da Dirigenti e P.O. dell'Ente", ha ritenuto di:

1- *assegnare la massima priorità ai processi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio **ALTO** procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione*

2- *prevedere ove individuate come possibile "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione complessiva di rischio **ALTO** e **MEDIO***¹⁶

4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio. Le misure sono classificate in "**generali**", che si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Amministrazione e "**specifiche**" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio¹⁷

Le misure, sia generali che specifiche, sono state puntualmente indicate, descritte e ripartite per singola area di rischio nella **Tavola allegato 5 Misure preventive** che comprende altresì un sintetico riepilogo del sistema di gestione del rischio corruttivo previsto dal presente piano

Le principali misure generali individuate dal legislatore (a suo tempo denominate obbligatorie) sono riassunte nelle schede allegate al PNA 2013 alle quali si rinvia per i riferimenti normativi e descrittivi. Alcune di queste misure (trasparenza, formazione, codici di comportamento e obbligo di astensione) vanno applicate a tutti i processi individuati nel catalogo allegato al presente piano e da tutti i soggetti coinvolti negli stessi

Relativamente alle singole misure preventive generali si evidenzia quanto segue

4.1 Adempimenti relativi alla trasparenza - Rinvio

In ordine alle misure relative alla trasparenza, si rinvia alla sezione 5.Trasparenza del presente Piano e **all'allegato 6 – Elenco obblighi di pubblicazione**

4.2 Doveri¹⁸ di comportamento

In ordine ai doveri di comportamento dei dipendenti pubblici si rinvia al Codice generale emanato con DPR n. 62/2013

Si rinvia altresì alle "Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" approvate da Anac con deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020.

4.3.1 Rotazione ordinaria del personale

¹⁶

¹⁷ PNA 2019 pag.35

¹⁸ PNA 2019 pag. 42 e seguenti

L'Amministrazione, pur riconoscendo che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, rappresenta una misura di particolare rilievo nelle strategie di prevenzione della corruzione, evidenzia che, in ragione del numero limitato di personale incaricato di P.O. operante al suo interno, detta rotazione potrebbe causare inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa, tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini.

In ogni caso, l'Amministrazione, rilevato che l'allegato 2 al PNA 2019, suggerisce alle PA che si trovano nell'impossibilità di utilizzare la rotazione come misura di prevenzione, di operare scelte organizzative nonché di adottare altre misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi ha ritenuto opportuno implementare modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, avendo cura di favorire altresì la trasparenza interna delle attività prevedendo normalmente modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio o meccanismi di condivisione delle fasi procedurali

4.3.2 Rotazione straordinaria del personale

L'art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che "i dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva". Sarà cura di ogni Responsabile dei Servizi dare attuazione a quanto previsto dalla citata norma. Qualora ad essere coinvolto fosse un Responsabile spetterà al Sindaco adottare il relativo provvedimento

Per tutti i profili che attengono alla rotazione straordinaria si rinvia alla delibera ANAC n. 215/2019

4.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1 legge 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione

La finalità di prevenzione perseguita dalla norma si realizza in due prescrizioni: da un lato, l'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse, anche solo potenziale; dall'altro nel dovere di segnalazione a carico dei soggetti medesimi

Come previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici

Il dipendente ha il dovere di comunicare, con congruo anticipo, al dirigente del servizio di appartenenza ogni fattispecie e le relative ragioni di astensione dalla partecipazione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza

Nelle more di un'apposita regolamentazione dell'Ente in materia, il Comune di Valbrenta adotta la seguente procedura e misure da attuare per prevenire il conflitto di interesse:

- qualora il dipendente rilevi un conflitto di interesse, reale o potenziale, è tenuto a segnalarlo per iscritto al rispettivo dirigente

- il dirigente ove accerti il conflitto provvede a risolverlo tramite gli opportuni interventi organizzativi, temporanei o definitivi, relativi all'oggetto e ne notizia il R.P.C.T.
- nel caso in cui il dirigente non possa valutare o risolvere il conflitto segnalato, deve essere interessato formalmente il R.P.C.T. per la determinazione degli opportuni provvedimenti risolutivi;
- nel caso in cui il conflitto riguardi il dirigente, il R.P.C.T. valuta le iniziative da assumere
- il R.P.C.T. effettua un costante monitoraggio su tutte le segnalazioni di conflitto pervenute

4.5 Conferimento e autorizzazione incarichi

Il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare, inoltre, il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che l'attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extraistituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi. Conseguentemente non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

4.6 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali

In attuazione del comma 49, art. 1 della legge n. 190/2012, il legislatore ha adottato il D. Lgs. n. 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle PA, per la prima volta specificamente considerati nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione

In attuazione degli artt. 3, 9 e 12 nonché dell'art. 20 del citato decreto legislativo, sarà compito del Responsabile della gestione del personale far sottoscrivere a tutti gli interessati e pubblicare sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, apposita dichiarazione di insussistenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità, che dovrà essere firmata al momento dell'affidamento dell'incarico e, per gli incarichi di durata pluriennale, annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del piano anticorruzione

Sono obbligati al rilascio di detta dichiarazione le P.O. nonché il Segretario generale

Compete al R.P.C.T., coadiuvato dall'Ufficio Personale, verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione del 3 agosto 2016 n. 833 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili

4.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, è fatto obbligo di inserire:

- nei contratti di assunzione del personale la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto a favore dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente

- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente

- sia prevista una dichiarazione da far sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma¹⁹

Nei contratti di appalto, da rogare in forma pubblico-amministrativa, ovvero per scrittura privata autenticata, dovrà essere inserita la seguente clausola:

"Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto"

Analoga dichiarazione dovrà essere acquisita da tutti i Dirigenti/Responsabili del procedimento che procedano alla stipula di contratti di beni, servizi o forniture, nella forma della scrittura privata

L'Ente verificherà, a campione, le dichiarazioni sopra citate

In accoglimento ai suggerimenti ANAC espressi nella delibera n. 1074/2018, qualora il RPCT venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, è tenuto a segnalare detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'Ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente

4.8 Misure di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli incarichi

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la p.a.), l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del Servizio di competenza, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto dell'assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati
- all'atto della formazione di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi (anche per coloro che vi fanno parte con compiti di segreteria)
- all'atto della formazione di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, prima del conferimento dell'incarico, attestante, oltre all'assenza di cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità, il fatto di non aver subito condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I titolo II del libro secondo del codice penale (delitti di pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione)

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al superiore gerarchico e al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, il RPCT non appena ne sia venuto a conoscenza provvede tempestivamente a informare gli organi competenti della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione o dell'assegnazione ad altro ufficio²⁰

4.9 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

¹⁹ PNA 2019 pag. 70

²⁰ PNA 2019 pag. 61

L'espressione "whistleblower" è riferita al dipendente che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni di irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico

E' necessario evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito (whistleblowing) per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione trova il suo fondamento legislativo nella L. 179 del 30 novembre 2017, in vigore dal 29 dicembre 2017, contenente "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che all'art. 1 ha sostituito l'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. Tale disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione comunale di Valbrenta

La norma novellata prevede che il dipendente che segnala al R.P.C.T ovvero all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione

L'interessato o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comune di Valbrenta comunicano all'ANAC l'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito ne dà notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Dirigente del Settore competente, al Settore Personale che, per i procedimenti di competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione

L'identità del segnalante non può essere rivelata. In particolare la norma precisa che:

nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.p.

nell'ambito del procedimento avanti alla Corte dei Conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura dell'istruttoria

nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità

La tutela dell'anonimato deve essere protetta in ogni contesto, a partire dalla segnalazione, nei limiti di legge

Il Comune di Valbrenta ha adottato un'informativa specifica per la tutela del "whistleblower" consultabile nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione"

La violazione del whistleblowing comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC, fermo restando eventuali profili di responsabilità

Si segnala, per completezza, che anche l'Autorità nazionale anticorruzione è competente a ricevere le segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. A tal fine è stato aperto un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all'Autorità e non alle vie interne come sopra stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza. Le segnalazioni dovranno in tal caso essere inviate all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it.

4.10 Formazione del personale in tema di anticorruzione

Anche nel triennio 2021-2023 è prevista l'effettuazione di adeguate attività formative sia di livello generale rivolte a tutti i dipendenti, mirate all'aggiornamento delle competenze e dei comportamenti in materia di etica e della legalità, nonché di livello specifico rivolte ai Responsabili dei servizi e al personale segnalato dai Responsabili medesimi e intese ad approfondire tematiche settoriali in relazione ai diversi ruoli svolti

Ciascun Dirigente, ai fini di quanto previsto nel P.T.P.C., propone al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza il Piano triennale di formazione del proprio servizio inerente le attività sensibili alla corruzione al fine specifico di prevenzione del rischio e lo sottopone al R.P.C.T. per la conseguente adozione con proprio provvedimento

Nel Piano Triennale di Formazione, che riveste qualificazione formale di atto necessario e strumentale, sono:

1. definite le materie oggetto di formazione relative alle attività a rischio, nonché ai temi della legalità e dell'etica
2. individuati i Dirigenti, i Funzionari, i Dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate
3. decise le attività formative (formazione generale e formazione specialistica)
4. individuati i criteri per l'eventuale verifica dell'efficacia della formazione e dei risultati acquisiti in occasione dell'erogazione del singolo intervento formativo

La partecipazione alle attività previste dal Piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione in materia di anticorruzione. La formazione di cui al presente articolo, configurandosi come obbligatoria, non rientra nelle limitazioni di cui all'art. 6, comma 13 della legge n. 122/2010

Nell'ambito della realizzazione del Piano Triennale di Formazione potranno essere previsti in particolare percorsi formativi aventi ad oggetto l'illustrazione del contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari, per i quali proprio attraverso la discussione di casi concreti può emergere il principio comportamentale adeguato nelle diverse situazioni; la illustrazione del processo di formazione e tutte le fasi di predisposizione del PTPCT e della relazione annuale (ad esempio l'analisi di contesto esterno e interno, la mappatura dei processi, l'individuazione e la valutazione del rischio)

L'attività formativa potrà essere realizzata anche valorizzando l'importante contributo che può essere dato dagli operatori interni all'amministrazione, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house

Il monitoraggio del livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza potrà essere realizzato ad esempio attraverso questionari da somministrare ai soggetti destinatari della formazione al fine di rilevare le conseguenti ulteriori priorità formative e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati

4.11 Patti di integrità negli affidamenti

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità, se adottati, rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto

4.12 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Nel corso del triennio 2021/2023, l'Amministrazione valuterà l'opportunità di realizzare misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità anche attraverso la possibilità di segnalazione dall'esterno di eventuali episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi

4.13 Monitoraggio dei tempi procedurali

Ciascuna P.O. e, in genere, ciascun dipendente, al quale sia affidata la "gestione" di un procedimento amministrativo, ha l'obbligo di monitorare il rispetto dei tempi di procedimento di propria competenza, e deve intervenire sulle anomalie che alterano il rispetto dei tempi procedurali. Siffatti casi di anomalia dovranno essere comunicati tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione

5. TRASPARENZA

Il decreto legislativo 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come *"accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*

L'accessibilità totale si realizza principalmente attraverso la **pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali e l'accesso civico**

5.1 Le pubblicazioni in Amministrazione trasparente

Il Comune di Valbrenta si è dotato di un sito web istituzionale, visibile al link www.comune.valbrenta.it nella cui home page è collocata la sezione denominata "Amministrazione Trasparente", all'interno della quale vanno pubblicati i dati, le informazioni e i documenti indicati nel D. Lgs. 33/2013.

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la disciplina dei dati e delle informazioni da pubblicare sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016. La **tavola allegato 6 "Elenco obblighi di pubblicazione"** ripropone fedelmente i contenuti dell'Allegato n. 1 della sopra citata deliberazione ANAC con la previsione dell'ulteriore indicazione del Responsabile della elaborazione e della pubblicazione del dato

La pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" deve avvenire nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- 1) **Completezza:** la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative
- 2) **Aggiornamento e archiviazione:** per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce
- 3) **Dati aperti e riutilizzo:** I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 D. Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore. È fatto divieto di disporre filtri o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente"
- 4) **Trasparenza e privacy:** È garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali

La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D. Lgs. 33/2013

Quando è prescritto l'**aggiornamento "tempestivo"** dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile

5.2 Interventi organizzativi e responsabilità delle P.O.

Gli interventi organizzativi richiesti, e già attivati, sono strumentali e prevedono l'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita Sezione del Sito Istituzionale dell'Ente: l'inserimento dei documenti avviene in modalità decentrata

I Dirigenti, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D. Lgs. 33/2013, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge

I Dirigenti sono individuati come "Referenti della trasparenza" e sono responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sul sito "Amministrazione Trasparente". Essi hanno il compito di gestire le sotto-sezioni di primo e secondo livello del sito, riferite al loro ufficio, anche a mezzo di personale sottoposto dagli stessi individuato

Il provvedimento di nomina dei Referenti del PTPCT è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti

I Dirigenti, i Responsabili titolari di Alta Professionalità o di Posizione organizzativa ed i dipendenti dagli stessi individuati, utilizzano specifiche credenziali loro assegnate per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e per i successivi aggiornamenti

I Dirigenti sono responsabili per la garanzia dell'integrità, del regolare aggiornamento, della completezza, della tempestività, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell'omogeneità, della facile accessibilità, e della conformità ai documenti originali nella disponibilità dell'Ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate

Al fine di garantire l'aggiornamento ed il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, sarà cura dell'Ente assicurare, tra gli interventi organizzativi, un'adeguata formazione a favore di tutti i Soggetti interessati

Il R.P.C.T. svolge puntualmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione

Annualmente il Segretario Generale con proprio provvedimento approva il Piano dei controlli per l'anno in corso individuandone obiettivi e metodologia

5.3 Trasparenza e tutela dei dati personali

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati» par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1 lett. d)

Il d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, c. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»

Si ricorda, inoltre, l'avvenuta individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati – RPD, che svolge ai sensi della normativa europea specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione poiché è chiamato ad informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dati personali

5.4 Accesso civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo nonché il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e non deve essere motivata

Per l'attuazione del diritto di accesso si fa rinvio alla disciplina dettata dall'art. 5 del D. Lgs. 33/2013. Si segnala che in caso di accesso civico generalizzato, la Pubblica Amministrazione non può ritenersi obbligata a "raccolgere informazioni che non siano in suo possesso né a rielaborare le informazioni che detiene" (Sentenza del TAR di Venezia n. 607/2017)

5.5 Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza

Al fine di garantire una sostanziale ed effettiva trasparenza il Comune di Valbrenta utilizza nei diversi mezzi di comunicazione un linguaggio semplice e tale da poter essere compreso da tutti

Il Comune ha una pagina facebook dedicata a notizie ed aggiornamenti ma anche a comunicazioni di carattere amministrativo. Il sindaco con cadenza quindicinale tiene una conferenza on line sulle decisioni/attività interessanti il patrimonio comunale

La pandemia in corso dovuta al covid-19 ha imposto l'utilizzo delle riunioni on line per gli organi di governo, si ritiene che verranno conservate le procedure nelle sedute pubbliche per potenziare la capacità comunicativa dell'Ente

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che "A far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"

Il Comune di Valbrenta ha adempiuto all'attivazione dell'Albo Pretorio online nei termini di legge, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche "Linee guida..." e le recenti norme del Garante della Privacy (c.d. "diritto all'oblio")

Il sito internet istituzionale del Comune di Valbrenta è in continua evoluzione e costante aggiornamento al fine di essere in linea con la disciplina dettata in materia e con le Linee Guida per i siti web della P.A.

Nel corso del 2021 ci sarà una nuova versione del sito completamente riscritta con linguaggio moderno ed interoperabile nei confronti di una nuova Applicazione per smartphone e tablet, in corso di realizzazione, che permetterà di raggiungere i cittadini in modo ancora più diretto ed immediato

Il sito internet istituzionale permette inoltre ad ogni ufficio di aggiornare le proprie sezioni in autonomia, annullando i tempi di attesa imposti da altri uffici ed aumentando il senso di responsabilità del Dirigente riguardo la completezza e l'attualità dei propri dati pubblicati sul web.

Al fine di semplificare e rendere più celere e diretta la pubblicazione delle informazioni nel sito web sono stati adottati dei software interoperativi, in coerenza con i processi di semplificazione e dematerializzazione avviati (applicativi gestionali del protocollo, per la produzione degli atti amministrativi, per l'estensione dell'uso della firma digitale e la produzione e conservazione della documentazione digitale, gestione del flusso documentale con assegnazione posta per utente)

Attualmente nell'ente è attiva la casella di PEC istituzionale. Sul sito web comunale, in home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale pubblico dell'ente: comune.valbrenta@legalmail.it

Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, orari, sedi, ecc.)

6. MONITORAGGIO E RIESAME

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tuttavia ai fini del monitoraggio in particolar modo le P.O. ma anche i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e a fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile

Oltre al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti previsto al precedente paragrafo 4.13, sono previste le seguenti azioni di verifica:

- Ciascuna P.O. deve informare **tempestivamente** il Responsabile PCT, in merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e a qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate qualora non dovessero rientrare nella propria competenza
- Il Responsabile PCT, con cadenza *annuale*, è tenuto a consultare le P.O. in ordine alla effettiva attuazione delle misure previste dal presente piano al fine di rilevare eventuali criticità sulla idoneità e attuabilità delle misure previste

Particolare rilevanza riveste il controllo successivo sugli atti che si colloca tra gli strumenti di supporto per il perseguimento degli obiettivi del presente Piano ed è finalizzato ad individuare ipotesi di malfunzionamento

In particolare, nel triennio di validità del presente piano in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa, oltre ai previsti controlli a campione sui provvedimenti adottati, il sistema di controllo dovrà impostare un programma di verifiche specifiche atte ad accertare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione individuate dal presente piano, e di seguito evidenziate:

Tutte le aree
➤ <i>Controllo a campione della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi</i>
Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
➤ <i>Verifica a campione dell'avvenuto controllo delle dichiarazioni rilasciate a corredo domande di concessione benefici economici</i>
Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
➤ <i>Controllo a campione degli accertamenti di entrate tributarie mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'ente</i>
➤ <i>Controllo delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti</i>
➤ <i>Controllo a campione dei procedimenti di riscossione coattiva</i>
➤ <i>Controllo a campione del rispetto della separazione tra responsabile dell'istruttoria che attesta la corretta esecuzione e responsabile dell'atto di liquidazione</i>
➤ <i>Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno</i>
Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
➤ <i>Controllo a campione dell'avvenuto rispetto delle regole procedurali per il controllo nei termini delle SCIA/CILA</i>
➤ <i>Verifica a campione dell'avvenuto controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate a corredo di SCIA/CILA o simili</i>
Area Incarichi e nomine

- *Controllo a campione dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni ex art. 15, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20 d.lgs. n. 39/2013*
- *Controllo dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di non incompatibilità e inconfiribilità prima dell'affidamento incarico di P.O.*

Area Governo del territorio

- *Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale effettuate in sede di rilascio titoli abilitativi edilizi*
- *Verifica della correttezza del calcolo del contributo di costruzione effettuato in sede di rilascio titoli abilitativi edilizi*

Area Servizi demografici

- *Controllo a campione delle concessioni cimiteriali*

Trasparenza

- *Controllo a campione dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente*

I dati relativi ai risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nel PTPCT costituiscono il presupposto del PTPCT successivo²¹

6. ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente piano:

- Tavola allegato 1 – Catalogo dei processi
- Tavola allegato 2 – Descrizione dettagliata dei processi
- Tavola allegato 3 – Registro degli eventi rischiosi
- Tavola allegato 4 – Analisi dei rischi
- Tavola allegato 5 – Misure preventive
- Tavola allegato 6 – Elenco degli obblighi di pubblicazione

²¹ PNA 2019 All. 1 pag. 49